

**Ordinanza  
sulla geoinformazione  
(OGI)**

del... ..  
[versione 10, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione  
degli uffici]

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13, 14  
capoverso 2, 15 capoverso 3 nonché 45 capoversi 1 e 4 della legge federale del ...<sup>1</sup>  
sulla geoinformazione,

*ordina:*

RS ...

<sup>1</sup> RS ...

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base) elencati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Sono fatte salve prescrizioni derogatorie della legislazione federale.

### Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, a complemento dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del ...<sup>2</sup> sulla geoinformazione, si intendono per:

- a. *aggiornamento*: processo continuo o periodico per mezzo del quale l'insieme di geodati di base è adeguato all'incessante evoluzione degli spazi e degli oggetti rilevati;
- b. *storicizzazione*: registrazione del genere, dell'entità e del momento delle modifiche alle raccolte di geodati di base;
- c. *archiviazione*: allestimento periodico di copie dell'insieme dei dati conservati in maniera durevole e sicura;
- d. *uso privato*: utilizzazione di geodati di base nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici nonché utilizzazione per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi;

<sup>2</sup> RS ...

- e. *utilizzazione commerciale*: qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un'utilizzazione degli stessi per uso privato;
- f. *intensità dell'utilizzazione*: entità dell'utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti.

**Art. 3**            Qualità dei dati

<sup>1</sup> I requisiti minimi per quanto concerne la qualità dei geodati di base e dei geometadati corrispondono a norme riconosciute.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di topografia può definire, con la cooperazione del competente servizio specialistico della Confederazione, norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

<sup>3</sup> L'impiego esclusivo di altri requisiti qualitativi necessita una regolamentazione in un'ordinanza del Consiglio federale.

**Sezione 2: Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici**

**Art. 4**            Riferimento planimetrico

<sup>1</sup> Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato su una delle descrizioni geodetiche seguenti:

- a. sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03;
- b. sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di topografia disciplina le definizioni geodetiche e i dettagli tecnici.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di topografia determina la trasformazione ufficiale.

**Art. 5** Riferimento altimetrico

<sup>1</sup> Il riferimento altimetrico dei geodati di base è realizzato mediante raccordo al quadro di riferimento altimetrico della livellazione federale 1902 (LF02). Le quote usuali dei punti fissi della LF02 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico ufficiale della misurazione ufficiale.

<sup>2</sup> Il punto di origine della misura dell'altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra, la cui altezza è fissata a 373,6 metri sul livello del mare.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.

**Art. 6** Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

<sup>1</sup> Per determinati geodati di base in generale o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione, la legislazione federale può definire e autorizzare altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente anche sistemi di riferimento globali e cinematici.

<sup>2</sup> In tali casi, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento prescritti agli articoli 4 e 5.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di topografia disciplina le definizioni geodetiche e i dettagli tecnici.

### **Sezione 3: Modelli di geodati**

#### **Art. 7**            Principio

Ad ogni geodato di base menzionato nell'allegato 1 è attribuito un modello di geodati chiaramente descritto.

#### **Art. 8**            Competenze in materia di modellizzazione

<sup>1</sup> Il servizio specialistico della Confederazione stabilisce un modello di geodati minimo.

<sup>2</sup> Un modello di geodati è determinato:

- a. dai requisiti della legislazione federale specialistica;
- b. dai requisiti tecnici;
- c. dallo stato della tecnica.

#### **Art. 9**            Linguaggio di descrizione

<sup>1</sup> Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di topografia definisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

<sup>3</sup> L'impiego esclusivo di un altro linguaggio di descrizione necessita una regolamentazione in un'ordinanza del Consiglio federale.

#### **Sezione 4: Modelli di rappresentazione**

##### **Art. 10**

<sup>1</sup> I modelli di rappresentazione dei geodati di base sono chiaramente descritti.

<sup>2</sup> Un modello di rappresentazione è determinato:

- a. dai requisiti della legislazione federale specialistica;
- b. dal modello di geodati;
- c. dai requisiti tecnici;
- d. dallo stato della tecnica.

#### **Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione**

##### **Art. 11**            Aggiornamento

<sup>1</sup> Il momento e il genere degli aggiornamenti sono fondati sulle prescrizioni della legislazione federale.

<sup>2</sup> In mancanza di prescrizioni legali, il servizio specialistico della Confederazione stabilisce un concetto di aggiornamento minimo. Quest'ultimo tiene conto:

- a. dei requisiti tecnici;
- b. delle esigenze degli utenti;
- c. dello stato della tecnica;
- d. dei costi dell'aggiornamento.

**Art. 12**           Storicizzazione

<sup>1</sup> I geodati di base vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati.

<sup>2</sup> La storicizzazione ha luogo in modo da consentire di ricostruire facilmente ogni singolo statuto giuridico.

<sup>3</sup> Il metodo di storicizzazione è documentato.

**Sezione 6: Archiviazione**

**Art. 13**           Competenza

<sup>1</sup> La competenza per l'archiviazione di geodati di base è fondata sull'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Se la competenza spetta alla Confederazione, il servizio competente può delegare il compito mediante contratto di diritto pubblico all'Archivio federale o a un altro Ufficio federale.

<sup>3</sup> Se la competenza spetta ai Cantoni, quest'ultimi designano il servizio competente conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale.

**Art. 14**           Concetto di archiviazione

<sup>1</sup> Il servizio competente per l'archiviazione (art. 13) allestisce un concetto di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest'ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:

- a. il momento dell'archiviazione;

<sup>3</sup> RS ...

- b. il luogo dell'archiviazione;
- c. le modalità di trasferimento dei dati al servizio d'archiviazione;
- d. la durata della conservazione;
- e. la protezione dei dati;
- f. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
- g. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
- h. le modalità di cancellazione dei dati.

<sup>2</sup> Il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione<sup>4</sup> garantisce l'accesso al concetto di archiviazione.

**Art. 15**      Qualità dell'archiviazione

<sup>1</sup> I geodati di base sono mantenuti e assicurati in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La protezione dei dati ha luogo conformemente a norme riconosciute e allo stato della tecnica.

<sup>2</sup> Deve essere garantita la disponibilità dei dati archiviati.

<sup>3</sup> I dati sono periodicamente oggetto di trasferimento, migrazione e conservazione sicura in formati di dati adeguati.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di topografia può stabilire requisiti minimi per:

- a. il momento dell'archiviazione;
- b. le modalità di trasferimento dei dati al servizio d'archiviazione;
- c. la durata della conservazione;
- d. la protezione dei dati;
- e. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
- f. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
- g. l'archiviazione di geometadati;
- h. la storicizzazione concernente i geodati di base archiviati.

<sup>4</sup> RS ...

## **Sezione 7: Geometadati**

### **Art. 16**          Principio

<sup>1</sup> Tutti i geodati di base dispongono di geometadati.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di topografia definisce la norma per i geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

<sup>3</sup> L'impiego esclusivo di un'altra norma necessita una regolamentazione in un'ordinanza del Consiglio federale.

### **Art. 17**          Accesso, scambio e pubblicazione

<sup>1</sup> Unitamente all'accesso a geodati di base è concesso anche l'accesso ai relativi geometadati.

<sup>2</sup> Il livello di autorizzazione all'accesso concesso per i geometadati corrisponde a quello concesso per i relativi geodati di base.

<sup>3</sup> Il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione<sup>5</sup> rende possibile l'accesso ai geometadati dei geodati di base (art. 37).

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di topografia garantisce l'interconnessione dei geometadati dei geodati di base.

<sup>5</sup> RS ...

**Art. 18** Aggiornamento, storicizzazione e archiviazione

I geometadati sono aggiornati, storicizzati e archiviati unitamente alla relativa raccolta di dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1.

**Sezione 8: Scambio di dati tra autorità**

**Art. 19** Obbligo allo scambio

Su richiesta, il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione<sup>6</sup> concede ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni l'accesso ai geodati di base:

- a. per quanto possibile concedendo l'accesso mediante procedura di richiamo;
- b. negli altri casi, trasmettendo i dati in altra forma.

**Art. 20** Rifiuto dello scambio

<sup>1</sup> Il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione<sup>7</sup> può rifiutare lo scambio di geodati di base se:

- a. i geodati di base interessati presentano il livello di autorizzazione all'accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all'accesso;
- b. lo scambio potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.

<sup>2</sup> Su richiesta del servizio richiedente, il servizio competente stabilisce il rifiuto in una decisione.

<sup>6</sup> RS ...

<sup>7</sup> RS ...

**Art. 21** Protezione dei dati e tutela del segreto

<sup>1</sup> Il servizio ricevente è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e delle ulteriori prescrizioni in materia di tutela del segreto.

<sup>2</sup> Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell'esistenza di particolari prescrizioni.

**Art. 22** Utilizzazione

<sup>1</sup> Le sezioni 9 e 12 non si applicano all'utilizzazione dei geodati di base da parte di autorità e da parte dell'amministrazione pubblica nel quadro di un mandato legale.

<sup>2</sup> Prestazioni commerciali proprie sono disciplinate dalle sezioni 9 e 12 anche se fondate su un mandato legale.

**Art. 23** Comunicazione da parte di autorità

<sup>1</sup> Indipendentemente che essi siano elaboratori o meno, un'autorità è autorizzata a concedere l'accesso ai geodati di base che ha ricevuto in virtù delle disposizioni della sezione 8 e ad autorizzarne l'utilizzazione se:

- a. applica per la regolamentazione dell'accesso e dell'utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione<sup>8</sup>;
- b. riscuote gli emolumenti prescritti.

<sup>2</sup> Se comunica i geodati di base gratuitamente, assume a proprio carico gli emolumenti prescritti.

**Art. 24** Indennizzo forfettario

<sup>1</sup> Gli indennizzi forfettari di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione<sup>9</sup> comprendono lo scambio e l'utilizzazione di geodati di base ai sensi dell'articolo 22.

<sup>2</sup> Gli indennizzi forfettari sono stabiliti nel contratto di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione<sup>10</sup> in considerazione degli elementi seguenti:

- a. volume stimato delle unità d'informazione scambiate;
- b. indennizzi e aiuti finanziari concessi dalla Confederazione;
- c. entità stimata delle riscossioni di emolumenti.

<sup>8</sup> RS ...

<sup>9</sup> RS ...

<sup>10</sup> RS ...

## Sezione 9: Accesso e utilizzazione

### Art. 25 Livello di autorizzazione all'accesso

<sup>1</sup> I geodati di base che nella colonna «autorizzazione all'accesso» dell'allegato 1 presentano una A sono pubblici. Sussiste per principio un diritto all'accesso.

<sup>2</sup> I geodati di base che nella colonna «autorizzazione all'accesso» dell'allegato 1 presentano una B sono pubblici in misura limitata. Non sussiste per principio alcun diritto all'accesso.

<sup>3</sup> I geodati di base che nella colonna «autorizzazione all'accesso» dell'allegato 1 presentano una C non sono pubblici. Non è concesso alcun accesso.

### Art. 26 Accesso in caso di livello di autorizzazione all'accesso A

<sup>1</sup> Ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A è concesso l'accesso.

<sup>2</sup> In singoli casi, l'accesso può essere eccezionalmente limitato, differito o rifiutato per le ragioni seguenti:

- a. perturbazione dell'esecuzione di misure di autorità;
- b. compromissione della sicurezza interna od esterna;
- c. pregiudizio di interessi di politica estera;
- d. pregiudizio delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni;
- e. compromissione degli interessi economici della Svizzera;
- f. obblighi speciali di tutela del segreto.

**Art. 27** Accesso in caso di livello di autorizzazione all'accesso B

<sup>1</sup> Ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso B non è concesso l'accesso.

<sup>2</sup> In singoli casi, l'accesso è completamente o parzialmente concesso se:

- a. l'accesso non contrasta con gli interessi in materia di tutela del segreto; o
- b. gli interessi in materia di tutela del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.

**Art. 28** Autorizzazione all'utilizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione all'uso privato è concessa se:

- a. l'accesso può essere concesso (art. 25-27);
- b. l'utente ha dichiarato che si tratta di un uso privato;
- c. l'emolumento è stabilito mediante decisione o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

<sup>2</sup> L'autorizzazione all'utilizzazione commerciale è concessa se inoltre:

- a. l'utente è registrato;
- b. l'utente ha dichiarato lo scopo, l'intensità e la durata dell'utilizzazione commerciale;
- c. in caso di livello di autorizzazione all'accesso B, l'accesso può essere concesso anche a terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

<sup>3</sup> L'autorizzazione all'utilizzazione può essere limitata nel tempo se la mancata attualità dei dati può risultare pregiudizievole.

<sup>4</sup> L'autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l'intensità o la durata dell'utilizzazione se l'entità dell'emolumento dipende dallo scopo, dall'intensità o dalla durata dell'utilizzazione.

**Art. 29** Rifiuto

<sup>1</sup> Il rifiuto dell'autorizzazione ha luogo mediante decisione.

<sup>2</sup> Se la conclusione di un contratto o l'autorizzazione sono rifiutati mediante controlli organizzativi o tecnici dell'accesso, la persona interessata può far richiesta di una decisione.

**Art. 30** Uso privato

All'uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legislazione sui diritti d'autore. È inoltre consentita l'utilizzazione in pubblicazioni gratuite in una forma che non consenta di ricostruire facilmente i dati originali.

**Art. 31** Protezione dei dati

Gli utenti sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

**Art. 32** Indicazione della fonte

I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l'indicazione della fonte.

**Art. 33** Indicazione cautelativa

<sup>1</sup> Chi concede l'accesso a geodati di base o comunica geodati di base, aggiunge un'indicazione conforme all'utilizzazione e comprendente un invito alla lettura dei geometadati o un'avvertenza, se:

- a. la rappresentazione dei dati simula una falsa esattezza di rilevamento;
- b. i geodati di base non corrispondono al più recente aggiornamento;
- c. per altre ragioni la lettura dei geometadati può essere importante per la sicurezza degli utenti.

<sup>2</sup> Sono fatte salve prescrizioni derogatorie del diritto federale.

**Art. 34** Trasmissione di obblighi

In caso di comunicazione di geodati di base, tutti gli obblighi dell'utente sono trasmessi in via supplementare ai terzi riceventi.

**Art. 35** Regolamentazioni contrattuali

Le regolamentazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge sulla geoinformazione<sup>11</sup> possono derogare alle prescrizioni degli articoli 28 a 33 se:

- a. comprendono prescrizioni sulla protezione per lo meno equivalenti; e
- b. assicurano la parità di trattamento di tutti i soggetti operanti in regime di concorrenza.

<sup>11</sup> RS ...

## Sezione 10: Geoservizi

### Art. 36 Servizi di geodati di base

<sup>1</sup> I geodati di base di diritto federale elencati nell'allegato 1 sono resi accessibili e utilizzabili mediante procedura di richiamo.

<sup>2</sup> Nel caso dei geodati di base di cui al capoverso 1 che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A, i geoservizi consentono inoltre di utilizzare i geodati di base sotto forma di dati fotografici direttamente a partire dal proprio sistema.

<sup>3</sup> In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per tali geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici.

### Art. 37 Servizi di geometadati

<sup>1</sup> I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante geoservizi.

<sup>2</sup> In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per tali geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici.

### Art. 38 Geoservizi intersettoriali

L'Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:

- a. servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;
- b. servizio per la trasformazione tra i sistemi di riferimento planimetrici ufficiali (art. 4);
- c. servizio per la trasformazione tra i sistemi di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi di riferimento geodetici (art. 6);
- d. servizio di distribuzione interconnesso;

- e. portale per l'accesso interconnesso ai geodati di base.

## **Sezione 11: Sanzioni**

### **Art. 39** Autorizzazione a posteriori

In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione di un'autorizzazione è eseguita d'ufficio a posteriori.

### **Art. 40** Confisca e cancellazione

<sup>1</sup> Se, in caso di utilizzazione illecita di geodati di base, non è possibile concedere, in virtù delle prescrizioni di diritto federale, l'autorizzazione a posteriori, il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione<sup>12</sup> può ordinare la cancellazione dei dati o la confisca dei supporti di dati.

<sup>2</sup> Il servizio competente ordina la cancellazione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.

### **Art. 41** Violazioni e perseguimento penale

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:

- a. procura illegittimamente a sé stesso o a terzi l'accesso a geodati di base;
- b. utilizza senza autorizzazione geodati di base o geoservizi (art. 36 segg.);
- c. comunica senza autorizzazione geodati di base;

<sup>12</sup> RS ...

- d. viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte (art. 32) e indicazione cautelativa (art. 33).

<sup>2</sup> Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

## **Sezione 12: Emolumenti della Confederazione**

### **Art. 42** Emolumento di base

<sup>1</sup> L'emolumento di base per l'utilizzazione di geodati di base della Confederazione è determinato dal quantitativo di unità informazione.

<sup>2</sup> L'emolumento di base comprende:

- a. in caso di uso privato: al massimo i costi marginali e un contributo adeguato all'infrastruttura;
- b. in caso di utilizzazione commerciale: i costi marginali e un contributo adeguato, in considerazione dell'utilizzazione, all'infrastruttura e ai costi di investimento e di aggiornamento.

**Art. 43** Sconti

Sulla base dell'emolumento di base, la tariffa può prevedere sconti in considerazione:

- a. dell'intensità dell'utilizzazione;
- b. della durata dell'utilizzazione;
- c. delle particolari caratteristiche personali dell'utente.

**Art. 44** Emolumento forfettario

<sup>1</sup> In sostituzione del calcolo per ogni singolo caso, possono essere previsti nelle tariffe emolumenti forfettari, segnatamente per prodotti analogici.

<sup>2</sup> Il calcolo degli emolumenti forfettari ha luogo secondo i principi di cui agli articoli 42 e 43.

**Art. 45** Esenzione dagli emolumenti

<sup>1</sup> Sono esentati dagli emolumenti per l'utilizzazione di tutti i geodati di base della Confederazione:

- a. ...[tenore successivo alla consultazione];
- b. ...[tenore successivo alla consultazione].

<sup>2</sup> Le tariffe possono prevedere ulteriori esenzioni dagli emolumenti.

**Art. 46** Tariffa

Sulla base delle regole di calcolo di cui agli articoli 42 a 44, i dipartimenti stabiliscono nei rispettivi settori le tariffe per l'accesso e l'utilizzazione dei geodati di base della Confederazione.

**Sezione 13: Coordinamento**

**Art. 47** Organo di coordinamento

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia dirige un Organo di coordinamento per la geoinformazione e i sistemi di informazione geografica della Confederazione (COSIG). Quest'ultimo ha i compiti seguenti:

- a. coordinamento delle attività dell'Amministrazione federale nel settore della geoinformazione;
- b. sviluppo di strategie della Confederazione nel settore della geoinformazione;
- c. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche in materia di geodati e di geoinformazione;
- d. esercizio di un centro di competenza della Confederazione per la geoinformazione.

<sup>2</sup> Il COSIG è un organo di coordinamento ai sensi dell'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 <sup>13</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi dell'Amministrazione federale.

<sup>3</sup> Il COSIG è composto dal Gruppo interdipartimentale di coordinamento (GCG) e dal segretariato.

<sup>13</sup> RS 172.010

## **Sezione 14: Disposizioni finali**

### **Art. 48**          Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

### **Art. 49**          Termini di transizione

<sup>1</sup> Per l'applicazione delle prescrizioni degli articoli 3, 7-18 nonché 36 e 37, è concessa ai Cantoni, in applicazione dell'articolo 45 capoverso 4 della legge sulla geoinformazione<sup>14</sup>, un termine di 5 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi termini di transizione derogatori della legislazione federale.

### **Art. 50**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> RS ...

<sup>15</sup> RS ...

**Catalogo dei geodati di base di diritto federale**

N.	Denominazione	Base legale	Servizio competente (art. 8 cpv. 1 LGI)	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Autorizzazione all'accesso	Procedura di richiamo
1	Sistemi di riferimento geodetici (misurazione nazionale)	OGI art. 4 s. OMN art. 1 ss., 7	swisstopo	X		A	X
2	Quadri di riferimento geodetici (dati concernenti i punti fissi e la rete permanente della misurazione nazionale)	OGI art. 4 s. OMN art. 1 ss., 7	swisstopo	X		A	X
3	Ortofoto (misurazione nazionale)	OMN art. 5	swisstopo	X		A	X
4	Foto aeree (misurazione nazionale)	OMN art. 5	swisstopo	X		A	no
5	Foto satellitari (misurazione nazionale)	OMN art. 5	swisstopo	X		A	X
6	Modello topografico del paesaggio (misurazione nazionale)	OMN art. 5	swisstopo	X		A	X
7	Confini delle unità amministrative (misurazione nazionale)	OMN art. 5	swisstopo	X		A	X
8	Nomi geografici (misurazione nazionale)	OMN art. 5	swisstopo	X		A	X
9	Dati altimetrici (misurazione nazionale)	OMN art. 5	swisstopo	X		A	X
10	Carte nazionali 1:25'000 - 1:1 mio.	OMN art. 6	swisstopo	X		A	X
11	Carte storiche	OMN art. 17	swisstopo	X		A	no
12	Atlante della Svizzera / Atlante nazionale	OMN art. 20	swisstopo			A	X
13	Atlante idrologico	OMN art. 20	swisstopo			A	no

14	Carte geotecniche	OMN art. 20	swisstopo			A	X
15	Atlante climatico	OMN art. 20	swisstopo			A	no
16	Atlante geologico	OMN art. 20	swisstopo			A	X
17	Carte geofisiche	OMN art. 20	swisstopo			A	X
18	Geologia nazionale (dati di base)	LGeoIV art. 5 lett. a	swisstopo			A	no
19	Punti fissi (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeolG	Cantoni	X		A	X
20	Copertura del suolo (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeolG	Cantoni	X		A	X
21	Oggetti singoli (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeolG	Cantoni	X		A	X
22	Altimetria (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeolG	Cantoni	X		A	X
23	Nomenclatura (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeolG	Cantoni	X		A	X
24	Beni immobili (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeolG	Cantoni	X		A	X

25	Condotte sotterranee (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 746.1 art. 1 RS 210 art. 950 GeoIG	Cantoni	X		A	X
26	Indirizzi di edifici (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeoIG	Cantoni	X		A	X
27	Spostamenti di terreno permanenti (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeoIG	Cantoni	X		A	X
28	Confini giurisdizionali (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeoIG	Cantoni	X		A	X
29	Suddivisioni amministrative (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 6 RS 210 art. 950 GeoIG	Cantoni	X		A	X
30	Piano per il registro fondiario (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 5 RS 210 art. 950 GeoIG	Cantoni	X		A	X
31	Piano di base-MU-CH (misurazione ufficiale)	RS 211.432.2 art. 5 RS 210 art. 950 GeoIG	Cantoni	X		A	X
32	Osservazione del territorio (dati di base)	RS 700.1 art. 45	ARE			A	X
33	Piani settoriali della Confederazione	RS 700.1 art. 14 ss.	ARE			A	X
34	Piano settoriale Alptransit	RS 742.104 art. 8bis	ARE			A	X
35	Piano settoriale delle linee di trasporto	RS 734 art. 16 cpv. 5 RS 700.1 art. 14 ss.	UFE/ARE			A	X
36	Piano settoriale delle idrovie	RS 747.219.1 art. 5	ARE			A	X

37	Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture	RS 700.1 art. 26 ss. RS 700 art. 6 cpv. 2 Bst a	Cantoni			A	X
38	Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica	RS 748 art. 37a cpv. 5 RS 748.131.1 art. 3a RS 700.1 art. 14 ss.	UFAC/ ARE			A	X
39	Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi	RS 732.11 art. 5 RS 700.1 art. 14 ss.	UFE/AR E			A	(X)
40	Piano settoriale militare	RS 510.51 art. 6 RS 700.1 art. 14 ss.	DDPS/A RE			A	(X)
41	Catasto dei rumori per gli impianti della difesa nazionale	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 13 ss.	DDPS			A	X
42	Piani direttori cantonali	RS 700 art. 6 ss. RS 700.1 art. 4 ss.	Cantoni			A	X
43	Zone edificabili della Svizzera	RS 431.012.1 Anhang RS 700 art. 14	ARE			A	X
44	Piani di utilizzazione (comunali)	RS 700 art. 14, 26	Cantoni		X	A	X
45	Stato dell'urbanizzazione	RS 700.1 art. 31f RS 700 art. 19	Cantoni			A	X
46	Perimetri della ricomposizione particellare	RS 700 art. 20	Cantoni			A	X
47	Zone di pianificazione	RS 700 art. 27	Cantoni			A	X
48	Gradi di sensibilità per quanto concerne l'esposizione al rumore (in zone d'utilizzazione)	RS 814.41 art.43	Cantoni		X	A	X
49	Rete delle strade nazionali svizzere	RS 725.111 art. 3, 7	ASTRA	X		B	X
50	Distanze degli allineamenti per le strade nazionali	RS 725.111 art. 6	ASTRA			A	X
51	Zone di progettazione riservate per le strade nazionali	RS 725.111 art. 8	ASTRA			A	X
52	piano di espropriazione per le strade nazionali	RS 725.11 art. 39	ASTRA, Cantoni			B	X
53	Censimento della circolazione stradale	RS 431.012.1, Anhang	ASTRA, Cantoni			A	X
54	Infortuni della circolazione stradale	RS 741.51 art. 128	ASTRA			B	X

55	Rete delle strade principali svizzere	RS 725.116.23, Anhang 1	ASTRA			A	X
56	Rete delle piste ciclabili	RS 700 art. 3 cpv. 3c, art. 6 cpv. 3 RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a	Cantoni, ASTRA			A	X
57	Reti di percorsi pedonali e sentieri	RS 704 art. 4, 16	Cantoni, ASTRA			A	X
58	Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera	RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3a	ASTRA, Cantoni			A	X
59	Catasto dei rumori per le strade	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 13 ss.	Cantoni			B	(X)
60	Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale	RS 520.31 art. 3	UFSP			A	X
61	Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale	RS 451.34 art. 1 ss.	UFAM			A	X
62	Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale	RS 451.34 art. 5	Cantoni			A	X
63	Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale	RS 451.31 art. 1 ss.	UFAM			A	X
64	Inventario cantonale delle zone golenali d'importanza nazionale	RS 451.31 art. 3	Cantoni			A	X
65	Biotopi d'importanza regionale e locale	RS 451 art. 18b RS 451.1 art. 14, 16, 18	Cantoni			A	X
66	Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi d'importanza nazionale	TWWV (erst 1.1.2008 in Kraft) RS 451 art. 18	UFAM			A	X
67	Inventario federale delle bandite federali	RS 922.31 art. 1 ss.	UFAM			A	X
68	Zone di caccia e bandite cantonali	RS 922 art. 3, 11	Cantoni			A	(X)
69	Zone per le misure di autodifesa per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina	RS 922.01 art. 9 RS 922 art. 12	Cantoni			A	(X)

70	Colonie di stambecchi	RS 922.27 art. 1, 2 RS 922 art. 5, 7	UFAM/ Cantoni			A	(X)
71	Zona di protezione ittica	RS 923 art. 4 cpv. 3	Cantoni			A	(X)
72	Inventario federale delle paludi di importanza nazionale	RS 451.33 art. 1 ss.	UFAM			A	(X)
73	Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale e regionale	RS 451.33 art. 3 RS 451 art. 23	Cantoni			A	X
74	Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale	RS 451.32 art. 1 ss.	UFAM			A	X
75	Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale e regionale	RS 451.32 art. 3 RS 451 art. 23	Cantoni			A	X
76	Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale	RS 451 art. 23b RS 451.35 art. 1 ss.	UFAM			A	X
77	Inventario cantonale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale	RS 451.35 art. 3 RS 451 art. 23b	Cantoni			A	X
78	Inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori	RS 922.32 art. 1 ss.	UFAM			A	X
79	Riserve d'uccelli cantonali	RS 922 art. 11 cpv. 4	Cantoni			A	X
80	Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar)	RS 0.451.45 (convenzione internazionale)	UFAM			A	X
81	Parco Nazionale Svizzero	RS 454 art. 1 ss.	UFAM			A	X
82	Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale	RS 0.451.41 (convenzione internazionale)	UFAM			A	X
83	Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP)	RS 451.11 art. 1 ss.	UFAM			A	X

84	Biotopi di specie animali e vegetali protette	RS 451 art. 18, 23 RS 922 1, 7, 11 RS 922.01 art. 4, 16	Cantoni			A	X
85	Convenzione delle alpi	RS 0.700.1 (convenzione internazionale)	UFAM			A	X
86	Compendio degli impianti idroelettrici	RS 721.80 art. 29a	UFE			A	X
87	Compendio dei prelievi d'acqua	RS 721.80 art. 29a	Cantoni			A	X
88	Protezione e sicurezza contro le piene (dati di base)	RS 721.100 art. 13, 14 RS 721.100.1 art. 26, 27	UFAM/ Cantoni			A	X
89	Qualità delle acque (dati di base)	RS 814.20 art. 57, 58	UFAM/ Cantoni			B	no
90	Condizioni idrologiche (dati di base)	RS 814.20 art. 57, 58 RS 721.100 art. 13	UFAM/ Cantoni			A	no
91	Approvvigionamento con acqua potabile (dati di base)	RS 814.20 art. 57, 58 RS 531.32 art. 8, 12	UFAM/ Cantoni			B	no
92	Inventario delle falde freatiche	RS 814.20 art.58	Cantoni			C	no
93	Inventario degli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico	RS 814.20 art.58	Cantoni			C	no
94	Settori di protezione delle acque	RS 814.20 art. 19 RS 814.201 art. 29, 30, Anhang 4	Cantoni	X		A	X
95	Zone di protezione delle acque sotterranee	RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art. 29, 30, Anhang 4	Cantoni	X		A	X
96	Aree di protezione delle acque sotterranee	RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art. 29, 30, Anhang 4	Cantoni	X		A	X
97	Uscite d'acqua sotterranea, captazione d'acqua sotterranea e impianti d'alimentazione della falda freatica	RS 814.201 art. 30	Cantoni			A	X
98	Inventario dei prelievi d'acqua esistenti	RS 814.20 art. 82 RS 814.201 art. 36	Cantoni			B	no

99	Registro dei diritti d'acqua	RS 721.80 art. 31 RS 814.201 art. 33, 36	UFAM/ Cantoni			B	no
100	Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico	RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4	Cantoni			A	(X)
101	Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico	RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5	Cantoni			A	(X)
102	Catasto dei siti inquinati	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 1,2,5,6	Cantoni		X	B	(X)
103	Catasto delle cisterne	RS 814.202 art. 12 RS 814.20 art.26	Cantoni			C	no
104	Impianti di trattamento dei rifiuti	RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 17, 18	Cantoni			A	X
105	Inventario delle discariche	RS 814.01 art. 32c RS 814.600 art. 23	Cantoni			A	(X)
106	Immissioni di inquinanti nell'aria	RS 814.318.142. 1 art. 27 RS 814.01 art. 13 ss.	UFAM/ Cantoni			A	X
107	Catasto dei rischi	RS 814.012 art. 16 RS 814.01 art. 10	Cantoni			C	no
108	rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO)	RS 814.12 art. 3 RS 814.01 art. 33 ss.	UFAM/ UFAG			A	X
109	Deterioramento del suolo (dati di base)	RS 814.12. art. 3, 4 ss. RS 814.01 art. 33 ss.	Cantoni			A	X
110	Sorveglianza del territorio (organismi nocivi)	RS 916.20 art. 28, Anhang 1+2	Cantoni			C	no
111	Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione d'importanza nazionale (ISOS)	RS 451.12 art. 1 ss.	UFC			A	X
112	Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive	RS 784.40 art. 8	UFACOM			A	X
113	Catasto delle linee radiofoniche e televisive	RS 784.40 art. 9	UFACOM			A	X
114	Ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione (dati di esercizio)	RS 784.102.1 Art 13	UFACOM			B	no

115	Scheda dei dati sulle ubicazioni delle stazioni di base delle reti pubbliche di telefonia mobile (dati di pianificazione)	RS 814.710 art. 11	UFAM (Cantoni)			B	no
116	Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile e delle stazioni di radiodiffusione	RS 784.10 art. 13	UFKOM			A	X
117	Linee e stazioni ferroviarie	RS 742.121 art. 5	BAV			A	X
118	Zone di progettazione per gli impianti ferroviari	RS 742.101 art. 18n	BAV			A	X
119	Linee di costruzione per gli impianti ferroviari	RS 742.101 art. 18q	BAV			A	X
120	Funivie e stazioni a monte	RS 743.11 art. 1, 10	UFT, ARE			A	X
121	Rete della navigazione nelle acque e rete idrografica	RS 747.201 art. 3 (5)	Cantoni				X
122	Catasto dei rumori per gli impianti ferroviari	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 13 ss.	UFT			A	X
123	Carta degli ostacoli alla navigazione aerea	RS 748.131.1 art. 60,61	UFAC			A	X
124	Piano delle zone di sicurezza degli aeroporti	RS 748.131.1 art. 71-73	UFAC			A	X
125	Zone di progettazione per gli impianti aeroportuali	RS 748 art. 37n-p	UFAC			A	X
126	Linee di costruzione per gli impianti aeroportuali	RS 748 art. 37q-s	UFAC			A	X
127	catasto di limitazione degli ostacoli delle Forze aeree	RS 748.131.1 art. 62	UFAC			B	no
128	Catasto dei rumori di aeroporti civili	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 13 ss.	UFAC			A	X
129	Centrali nucleari	RS 732.1 art. 1 ss.	UFE			B	X
130	Piano corografico degli impianti elettrici	RS 734.25 art. 14 RS 734 art. 3, 16	Werksbetreiber			B	no
131	Piani d'impianto industriali delle linee in cavo elettriche	RS 734.31 art. 62 RS 734 art. 3	Werksbetreiber			B	no
132	Censimenti federali delle aziende	RS 431.012.1 Anhang	BFS			B	no
133	Registro federale degli esercizi e delle aziende	RS 431.01 art. 10 RS 431.903 art. 1 ss.	BFS			B	no
134	Statistica di superficie della Svizzera	RS 431.012.1 Anhang	BFS			A	X

135	Censimenti federali della popolazione	RS 431.112 art. 1 ss.	BFS			B	no
136	Registro federale delle abitazioni e degli edifici	RS 431.01 art. 10 RS 431.841 art. 1 ss.	BFS			B	no
137	Catasto della produzione agricola	RS 910.1 art. 4 RS 912.1 art. 1, 5	UFAG			A	X
138	Agricoltura (dati di base)	RS 700.1 art. 14 RS 910.1 art. 70, 76, 88	UFAG/A RE			A	X
139	Superfici di compensazione ecologica	RS 910.1 art. 70, 76 RS 910.14 art. 1 ss., 21, Anhang 1 RS 910.13 art. 40 ss.	UFAG (Cantoni)			A	X
140	Registro delle denominazioni d'origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP)	RS 910.12 art. 13 RS 916.140 art. 11, 13 RS 910.1 art. 16, 63	UFAG (Cantoni)			A	X
141	Catasto viticolo	RS 910.1 art. 61	Cantoni			A	X
142	Epizootie soggette all'obbligo di notifica	RS 916.401 art. 65	UFV			A	X
143	Carte dei pericoli	RS 921.0 art. 36 RS 921.01 art. 15 ss. RS 721.100.1 art. 21, 27	Cantoni			A	X
144	Catasto dei pericoli	RS 921.0 art. 36 RS 921.01 art. 15 ss. RS 721.100.1 art. 21, 27	Cantoni			A	X
145	Inventario forestale nazionale svizzero	RS 921 art. 33, 34	FNP			B	no
146	Ricerca forestale e in materia di ecosistemi a lungo termine e inventario Sanasilva	RS 921 art. 33, 34	FNP			B	no
147	Censimenti forestali cantonali (dati di base)	RS 921 art. 33, 34	Cantoni			B	no
148	Accertamenti del carattere forestale	RS 921 art. 10 RS 921.01 art. 12	Cantoni		X	A	X
149	Confini forestali (in zone edificabili)	RS 921 art. 17	Cantoni		X	A	X

150	Linee di distanza dalle foreste	RS 921 art. 14	Cantoni			A	X
151	Zone forestali con limitazioni dell'accesso (aree protette)	RS 921 art. 14	Cantoni			A	X
152	pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)	RS 921.01 art. 18 cpv. 2 RS 921 art. 33	Cantoni			A	X
153	Riserve forestali	RS 921 art. 20 cpv. 4 RS 921.01 art. 49	Cantoni			A	X
154	Registro fondiario: informazioni pubblicamente accessibili	RS 210 art. 949a cpv. 3, 970; RS 211.432.1 art. 106a	Cantoni			A	X
155	Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM	RS 210 art. 949a cpv. 3, 970; RS 211.432.1 art. 6 ss.	Cantoni			B	(X)

### **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

#### **Ordinanza del 7 marzo 2003<sup>16</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)**

Art. 13 lett. c

- c. esegue la misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografica, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede al rilevamento geologico nazionale, fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico e adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione. Coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica e nel settore della geologia nazionale mediante la gestione, per ciascun settore, di un centro di competenza con la facoltà di emanare istruzioni.

<sup>2</sup> ....

<sup>16</sup> RS 172.214.1

**[ev. altre ordinanze sulla base della consultazione degli uffici]**

